

AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

La Prof.ssa IDONE GIUSEPPINA (DNIGPP87A53H224V) nata a Reggio Calabria il 13/01/1987, difesa dall'Avv. Sirio Solidoro (SLDSRI82C16D883N), ha proposto ricorso al Tribunale di Modena, Sez. Lav., contro il Ministero dell'Istruzione, l'USR Emilia Romagna, l'ATP di Modena, l'USR Calabria e l'Atp di Reggio Calabria per vedersi riconosciuto il diritto a partecipare alla procedura di mobilità previa disapplicazione, ove occorra, dell'ordinanza n. 106/2021. L'udienza di discussione della causa, iscritta AL NRG. 482/2021, è stata fissata per il giorno 11/01/2022 alle ore 10.00 che si terrà innanzi al G.L. Dott. A. Marangoni presso il Tribunale di Modena-Sez. Lavoro.

Il medesimo avviso è stato pubblicato sul sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione e sul sito ufficiale dell'USR Emilia Romagna.

Come disposto dal Giudice, dott. A. Marangoni, nel decreto di fissazione udienza del 03/06/2021, si riportano di seguito il testo integrale del ricorso e del decreto di fissazione udienza.

Si allegano il testo integrale del ricorso, del decreto di fissazione udienza, nonché l'elenco dei potenziali litisconsorti, rinvenibile anche ai seguenti link:

- https://mo.istruzioneer.gov.it/2021/06/07/esiti-mobilita-docenti-a-s-2021-2022/?fbclid=IwAR22RN0GRzHfYAikJnVYHT4iI3vtFANYtErvTnxflnQwvyzL4_6Dyuko3Gg;
- <https://www.istruzioneatprc.it/aousprc5986-20210607/>

Avv. Sirio Solidoro

Ill.mo TRIBUNALE DEL LAVORO DI MODENA

RICORSO EX ART 414 C.P.C.

PER: Prof.ssa IDONE GIUSEPPINA (DNIGPP87A53H224V) nata a Reggio Calabria il 13/01/1987 ed ivi residente, in Via S. Giovanni Sambatello, n. 113, rappresentata e difesa, come da mandato cartaceo allegato in calce al presente ricorso, dall'Avv. Sirio Solidoro (SLDSRI82C16D883N) del foro di Lecce, ed elettivamente domiciliata per la presente causa presso la Cancelleria di Codesto Ill.mo Tribunale. Si chiede di poter ricevere comunicazioni e/o notificazioni al seguente indirizzo pec solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it e/o al seguente fax 0833273227 – 0832345677.

CONTRO

Ministero dell'Istruzione (C.F. 80185250588), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in quanto domiciliataria ex lege;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA (CF: **80062970373**), in persona del legale rappresentante p.t. con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in quanto domiciliataria ex lege;

AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI MODENA (C.F.: **80009830367**), in persona del legale rappresentante p.t. con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in quanto domiciliataria ex lege;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA (CF: 97036700793), in persona del legale rappresentante p.t. con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in quanto domiciliataria ex lege;

AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA (C.F.: **80007410808**), in persona del legale rappresentante p.t. con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in quanto domiciliataria ex lege;

PER L'ACCERTAMENTO

**DEL DIRITTO DELLA RICORRENTE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI MOBILITÀ
PREVIA DISAPPLICAZIONE OVE OCCORRA DELL'ORDINANZA MINISTERIALE N. 106/2021**

FATTO

1. La Prof.ssa Idone è un docente immessa in ruolo a seguito della sua partecipazione al Concorso Semplificato, come indetto dal Ministero dell'Istruzione ai sensi del D.lgs. n. 59/2017.

2. In particolare, la docente ha partecipato al predetto Concorso per la classe A021 (geografia per le scuole superiori) per la regione Emilia-Romagna, le cui graduatorie sono state pubblicate il 22/08/2018 e, da ultimo, rettificata, per quanto di interesse, in data 30/08/2018 (**Doc. 1 e 1 bis**).
3. L'immissione in ruolo è avvenuta con decorrenza giuridica dal 01/09/2019 presso l'Istituto di Istruzione Superiore "Antonio Meucci" sito in Carpi (Mo), dove attualmente la parte che ricorre svolge servizio (**Doc. 2**).
4. Inoltre, la docente, nella sua carriera, prima della stabilizzazione lavorativa, ha prestato servizio in regime di precariato presso differenti istituti per la medesima classe di concorso (**Doc. 3**).
5. Il totale degli anni scolastici di servizio svolti dalla docente, comprensivo degli anni di ruolo, dalla sua prima assunzione sino ad oggi, se venissero computati anche quelli di precariato, sarebbe pari ad almeno cinque anni, come si evince dalla seguente tabella riepilogativa del servizio scolastico prestato dalla docente in regime di precariato:

Istituzione scolastica	Classe concorso	Tipologia contratto	Periodo lavorato
IIS "B. Scappi" di Castel san Pietro Terme (BO)	A021 ex A039	Determinato	Dal 26/11/2015 al 30/06/2016 (doc. 3 pagg. 1-4)
IIS "M. Malpighi" di Crevalcore (BO)	A021 ex A039	Determinato	Dal 04/12/2015 al 30/06/2016 (doc. 3 pagg. 5-8)
IIS "A. Serpieri" di Bologna (BO)	A021 ex A039	Determinato	Dal 06/10/2016 fino alla nomina dell'avente diritto (Doc. 3 pag.9-12)
IIS "M. Malpighi" di Crevalcore (BO)	A021 ex A039	Determinato	Dal 07/10/2016 al 30/06/2017 (doc. 3 pagg. 13-16)
IPSAS "Aldrovandi – Rubbiani" di Bologna	A021 ex A039	Determinato	Dal 08/10/2016 al 30/06/2017 (doc. 3 pagg. 17-20)

Istituzione scolastica	Classe concorso	Tipologia contratto	Periodo lavorato
IIS "G. Bruno" di Bologna (BO)	A021	Determinato	Dal 20/09/2017 al 30/06/2018 (doc. 3 pagg. 21-24)
IIS "B. Scappi" di Castel San Pietro Terme (BO)	A021	Determinato	Dal 20/09/2017 al 30/06/2018 (doc. 3 pagg. 25-28)
IPSAS "Aldrovandi - Rubbiani" di Bologna	A021	Determinato	Dal 12/09/2018 al 30/06/2019 (doc. 3 pagg. 29-32)
IPSAS "Aldrovandi - Rubbiani" di Bologna	A021	Determinato	Dal 03/10/2018 al 30/06/2019 (doc. 3 pagg. 33-36)

6. La docente ha partecipato alla mobilità scolastica, per l'a.s. 2021/2022, come indetta dall'Ordinanza Ministeriale n. 106 del 29/03/2021 (**doc. 4**), al fine di rientrare nel proprio comune di origine e familiare: provincia di Reggio Calabria.
7. Tuttavia, con l'Ordinanza n. 106 del 29/03/2021, il Ministero dell'Istruzione ha escluso la ricorrente dalla normale procedura per quanto riguarda il profilo del vincolo quinquennale.
8. L'USP di Modena, dunque, ha annullato la domanda della parte ricorrente, con ciò impendendo la partecipazione della Prof.ssa Idone alla procedura di mobilità per l'anno scolastico 2020/2021.
9. In particolare, la ricorrente, la cui assunzione è avvenuta con decorrenza giuridica dal 01/09/2019 (**Doc. 2**), è stata esclusa dalla predetta procedura perché non ha raggiunto cinque anni scolastici di ruolo (n. 1 anno di assunzione + 4 di permanenza).
10. Il predetto limite si incontra nell'art. 1 comma 4 dell'Ordinanza, in cui c'è scritto che: *"Il personale docente di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, immesso in ruolo antecedentemente all'anno scolastico 2020/21, è tenuto a rimanere presso l'istituzione scolastica di immissione in ruolo, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni dopo il percorso annuale di formazione iniziale e prova, salvo in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti*

sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso".¹

11. Dunque, il Ministero dell'Istruzione non computa il periodo di precariato svolto dalla ricorrente, che, se invece venisse computato, unitamente al periodo di immissione in ruolo, sarebbe stato pari ad almeno cinque anni.
12. Peraltro, un ulteriore profilo da cui scaturisce il presente gravame riguarda il fatto che il Ministero dell'Istruzione non ha previsto il medesimo vincolo quinquennale per tutti i docenti che hanno superato il predetto Concorso.
13. Invero, per i docenti assunti entro il 31/08/2018, la normativa non è quella che invece trova vigore nel caso di specie.
14. L'assunzione o meno dei docenti che hanno partecipato al Concorso, ivi compresa l'odierna ricorrente, è rimessa agli Uffici Scolastici Regionali, i quali hanno mantenuto una tempistica tra loro differente e disomogenea, da cui è scaturita la normativa altrettanto contraddittoria e disomogenea.
15. Inoltre, va specificato come la ricorrente assista la propria parente entro il secondo grado, come da documentazione che si allega (**doc. 7, 8, 9, 10 e 11**)
16. Tuttavia, il CCNI prevede come i benefici della l. n. 104/92 non si estendano ai parenti di secondo grado.
17. Ne deriva che tale ingiusto divieto, oltre a modificare – *in peius*- le disposizioni della l. n. 104/1992, impedisce, nel caso di specie, di considerare valida la domanda prodotta dalla Prof.ssa Idone.

Per tali ragioni, la ricorrente propone le seguenti doglianze.

MOTIVI

I

VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99CE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE – VIOLAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST. – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA FEDE E CORRETTEZZA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL PRIMATO DEL DIRITTO EUROUNITARIO-

¹ L'articolo 13, comma 3, del D. LGS. n. 59/2017 è stato così modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 art. 1, comma 792, lettera m), 3): «L'accesso al ruolo è precluso a coloro che non siano valutati positivamente al termine del percorso annuale di formazione iniziale e prova. In caso di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o ad esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso l'istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso».

OMESSA LETTURA COMUNITARIAMENTE ORIENTANTA DELLA L. n. 107/2015, Dlgs n. 59/2017 E LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 ART. 1, COMMA 792, LETTERA M), 3) – INCOSTITUZIONALITA' DELLA NORMA PRIMARIA

1. Va in primo luogo osservato che la ricorrente ha svolto un periodo di servizio complessivamente pari ad almeno cinque anni scolastici (**Doc. 2 e 3**).

Ora, tale periodo di servizio non viene ingiustamente computato dal Ministero, ai fini del quinquennio utile per la mobilità scolastica, con derivante discriminazione tra docenti assunti in ruolo e docenti precari.

Com'è noto, invece, anche nel comparto della scuola trova vigore il **principio di non discriminazione** tra lavoratori precari e lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato, come sancito dalla **Direttiva Comunitaria 70/99CE** e dalla nota giurisprudenza comunitaria.

Nello specifico, la predetta direttiva europea è chiara nel prevedere come gli Stati membri non possano effettuare alcuna discriminazione tra lavoratori in base alla tipologia contrattuale e, dunque, gli stessi Stati hanno l'obbligo di conformarsi alla predetta disposizione eurounitaria.

Il principio della **parità di trattamento** dei lavoratori, a prescindere dalla tipologia che regola il rapporto contrattuale, è dunque una disposizione oramai consolidata nel nostro ordinamento.

In caso contrario, infatti, laddove la norma primaria venisse interpretata nel senso di computare il solo periodo di ruolo e non anche il periodo di precariato, la stessa norma sarebbe da disapplicare poiché in contrasto con la direttiva comunitaria.

Invero, si tratterebbe di una palese discriminazione tra lavoratori svolgenti la medesima mansione, che non può trovare legittimità sul piano ordinamentale.

La ricorrente, in definitiva, ha già svolto cinque anni scolastici di servizio, ma, nonostante ciò, il Ministero si limita a computare il solo periodo di ruolo, senza ingiustamente dare alcuna rilevanza al periodo di precariato.

1.1. Pertanto, posto che anche il CCNI non prevede tale forma di computo ne deriva che anch'esso merita, ove occorra, di essere disapplicato oppure dichiarato nullo, in quanto lede i principi fondamentali del diritto del lavoro europeo, nella parte in cui impone una distinzione, ai fini della carriera – sotto il profilo della mobilità – tra servizio svolto in regione di precariato e servizio di ruolo. Tale discriminazione finisce dunque per violare la ratio della direttiva 70/99CE.

II

OMESSA LETTURA COMUNITARIAMENTE ORIENTANTA DELLA L. n. 107/2015, Dlgs n. 59/2017 E LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 ART. 1, COMMA 792, LETTERA M), 3) – INCOSTITUZIONALITA' DELLA NORMA PRIMARIA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'IRRETROATTIVITA' IN PEIUS.

2. Un ulteriore profilo che merita di essere analizzato riguarda la previsione contenuta nella recente norma.

In particolare, l'articolo 13, comma 3, del D. LGS. n. 59/2017 è stato così modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 art. 1, comma 792, lettera m), 3): « Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso».

Ora, non tutti i docenti immessi in ruolo hanno visto applicato lo stesso vincolo, introdotto dalla succitata norma del 2018; invero, per i ricorrenti immessi in ruolo prima che entrasse in vigore la predetta legge, benché assunti dal medesimo Concorso, non vigeva la medesima disciplina.

In particolare, la predetta regolamentazione è stata applicata verso i docenti assunti dopo la data del 31 agosto 2018, mentre, per i docenti assunti sino al 31 agosto 2018 non vale lo stesso vincolo quinquennale.

Dunque, il discrimine tra docenti a cui è stata applicata la predetta disposizione normativa e docenti a cui non ha invece trovato applicazione, risulta del tutto illogico e discriminatorio.

Infatti, anche qualora si volesse sostenere che il trascorrere del tempo non sia la causa di discriminazione, non si può d'altro lato negare come la tempistica ai fini dell'assunzione - requisito che ha finito per determinare l'applicazione dell'una o dell'altra disciplina- non è dipesa dalla parte ricorrente, ma dall'Ufficio Scolastico Regionale.

Ne deriva che l'immissione in ruolo tardiva rispetto al 31 agosto del 2018, non può di certo ricadere in senso sfavorevole per la docente.

Infatti, ad essere leso è il principio comunitario del legittimo affidamento, che risiede sul corretto e non tradivo operato della parte pubblica.

Pertanto, la tardiva immissione in ruolo, avvenuta oltre il 31/08/2018, anno in cui è stato indetto ed espletato il Concorso, non può incidere *in peius* sulla sfera giuridica della ricorrente.

Si tratta, infatti, di una modifica, quella apportata dalla succitata norma, che non rispetta il principio del *favor* verso il prestatore di lavoro.

2.1. Peraltro, anche nell'ipotesi in cui Codesto Ill.mo Tribunale non volesse rimettere alla Consulta la predetta norma derogativa *in peius*, non si può comunque trascurare -come poc' anzi accennato - che la tempistica per l'immissione in ruolo non è dipesa dalla ricorrente, ma dall'Ufficio Scolastico Regionale; dunque, il fatto che l'immissione in ruolo della ricorrente sia avvenuta dopo il 31/08/2018, non è giustificato dallo scorrere del tempo ma dall'operato tardivo della controparte.

Ne deriva che laddove la norma non dovesse essere disapplicata in quanto in contrasto con il diritto comunitario per i principi sin qui espressi, si chiede che venga rimessa al vaglio della Corte costituzionale.

Com'è noto, infatti, la nostra Costituzione favorisce la mobilità ai fini del ricongiungimento territoriale e, ad ogni modo, tale diritto non può di certo essere lesa o limitato per ragioni del tutto estranee al perseguimento dell'interesse pubblico.

Nello specifico, non si può trascurare come il tempo che separa le due norme non è tale da rinvenire la propria giustificazione nel normale scorrere della cronologia degli eventi. Infatti, si tratta di due normative diverse che concorrono sulle graduatorie scaturite dallo stesso bando.

Tale assurda scelta normativa, dunque, entra in contrasto con i principi fondamentali della Costituzione ai sensi degli artt. 1, 2, 3, 4, 97.

In particolare, la predetta disposizione segna un'assurda disparità di trattamento per fattori non previsti dal bando e neppure riconducibili all'attività della ricorrente ma, soltanto, al comportamento tardivo dell'USR ai fini della pubblicazione delle graduatorie di merito.

2.3. Infine, a ben vedere, la predetta norma avrebbe ingiusta efficacia retroattiva e travalicherebbe persino i rapporti già esauriti. In particolare, la normativa esistente al momento della pubblicazione e svolgimento della procedura non prevedeva il vincolo quinquennale. Ne deriva che una volta che la docente ha preso parte al bando, ed ha esaurito i rapporti, la normativa è stata modificata, prevedendo il limite del quinquennio, benché la norma reggente al momento dello svolgimento della procedura fosse altra e benché il rapporto, a seguito della pubblicazione delle graduatorie definitive., fosse già esaurito.

III

VIOLAZIONE E/O ERRONE APPLICAZIONE L. N. 104/1992 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE – VIOLAZIONE ART. 2 COST – VIOLAZIONE ARTT. 1,2,3,4 COST- NULLITA' – VIOLAZIONE ART. 1418 COD.

CIV. – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR- VIOLAZIONE DEL DIVIETO DELLA INDEROGABILITA' IN PEIUS.

3. Un ulteriore profilo di doglianza riguarda il fatto che la parte ricorrente risulta assistere il proprio parente di secondo grado, ossia la nonna Sig.ra Grazia Chirico, come da documentazione che si produce.

Ora, l'annullamento della domanda non permette il ricongiungimento della parte istante con la propria parente di secondo grado.

Il fatto che l'ordinanza non preveda dunque il ricongiungimento familiare con il parente di secondo grado, rappresenta una gravissima violazione che ricade sui rapporti lavorativi e familiari.

Pertanto, la ricorrente sarà preclusa dalla possibilità di partecipare alla procedura di mobilità e, dunque, nonostante sia l'unico referente non può ambire al ricongiungimento familiare.

Ebbene, detta limitazione non appare legittima perché in chiaro contrasto con le previsioni della legge n. 104/92 (come detto espressamente applicabili al personale della scuola, in virtù del richiamo operato dal citato Testo unico), le quali estendono il beneficio in parola anche al parente o affine entro il secondo grado (ovvero entro il terzo grado, qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti: cfr. art. 33)

3.1. Ne deriva che, come peraltro sostenuto già da parte della giurisprudenza di merito sul punto intervenuta, risulta nulla quella parte del CCNI, art 13 ovvero punto IV salvo altri parti del medesimo contratto, che escluda l'assistenza del parente disabile entro il secondo grado: *“L'orientamento prevalente della giurisprudenza, cui questo Giudice intende aderire, è quello secondo cui la clausola pattizia di cui all'art. 13 del CCNI mobilità, nel limitare il diritto di scelta della prioritaria del dipendente, che assista con continuità un familiare entro il terzo grado in stato di handicap grave, alla sola mobilità annuale, escludendola invece dalla mobilità definitiva, deve ritenersi nulla, a norma dell'art 1418 cc, per contrasto con la norma imperativa di cui all'art 33 co. 5 l. 5.2.1992 n. 104, e conseguentemente deve essere disapplicata, dovendo accordarsi la precedenza ai dipendenti tutelati da detta nota rispetta agli altri dipendenti in ciascuna fase della procedura di trasferimento, con il solo limite derivante dall'inciso “ove possibile” contenuto nella citata norma, della vacanza in organico e della materiale disponibilità del posto rivendicato (cfr., fra le altre Trib., Taranto ord. 13.8.2013 e ord 15.0.2015; Trib. Palermo ord. 31.08.2017; Trib. Marsala n. 2/2018; Trib. Torino n. 339/2019).” (cfr. Trib. Lav. Parma n. 54/2020).*

IV
ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE
MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI TELEMATICI

Com'è noto, nel rito del lavoro non esistono i controinteressati così come intesi nel processo amministrativo (peraltro, in sede di processo amministrativo, la stessa nozione di controinteressato non sempre è pacifica, basti pensare alla suddivisione tra controinteressato c.d. formale e controinteressato c.d. sostanziale).

Tuttavia, nel processo civile del lavoro possono esistere i litisconsorti necessari, pertanto, nell'ipotesi in cui Codesto Ill. mo Tribunale dovesse rinvenire la presenza di soggetti terzi, non essendo possibile portare a conoscenza tali soggetti dell'esistenza del presente giudizio, si chiede, come da prassi, di procedere alla notificazione del presente ricorso tramite i pubblici proclami telematici sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione.

Tanto premesso e considerato la ricorrente,

CHIEDE

Nel merito: l'accoglimento del presente ricorso previa disapplicazione in parte qua dell'atto gravato.

Si allega:

- 1) Graduatorie A021 Emilia-Romagna pubblicate il 22/08/2018;
- 1bis) Graduatorie A021 Emilia-Romagna rettificata in data 30/08/2018;
- 2) Copia contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- 3) Copia contratti di lavoro preruolo;
- 4) Ordinanza Ministeriale n. 106 del 29/03/2021;
- 5) Bando ddg 85/2018;
- 6) CCNI;
- 7) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- 8) Modulo di rinuncia assistenza altri conviventi disabile;
- 9) Pluridichiarazione per fruire dei benefici di cui alla L. 104/92;
- 10) Verbale commissione medica;
- 11) Certificazione esistenza in vita del disabile;
- 12) Domanda di Trasferimento Secondaria di II Grado 2021/2022;
- 13) Annullamento domanda di mobilità.

Valore indeterminabile – Contributo Unificato pari ad € 259,00, se dovuto.

Salvezze illimitate.

Lecce- Modena, 24/05/2021

Avv. Sirio Solidoro



Tribunale di Modena
sezione lavoro

Il Giudice, dott. Andrea Marangoni;

Letto il ricorso iscritto al n. 482 dell'anno 2021 del Ruolo Generale, proposto da
GIUSEPPINA IDONE

nei confronti di

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Visti gli artt. 415 e ss. cod. proc. civ.;

FISSA

- per la discussione della causa, l'udienza del 11/01/2022, ore 10:00, alla quale le parti dovranno comparire personalmente;
- onera il ricorrente di notificare alla controparte copia del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza entro il termine di dieci giorni dalla data di pronuncia del presente decreto.
- visto l'art. 151 c.p.c. dispone che la notificazione del ricorso e del presente decreto ai controinteressati sia eseguita mediante pubblicazione sul sito ufficiale del MIUR e sul sito ufficiale del MIUR - USR EMILIA-ROMAGNA di avviso contenente il testo integrale del ricorso e del presente provvedimento, oltre ad un elenco dei potenziali litisconsorti, da individuarsi a cura della parte ricorrente;

Modena, 03/06/2021

Il Giudice del Lavoro
Andrea Marangoni